

N. R.G. [REDACTED]

**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E**  
**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Antonio Diella - Presidente rel.  
dr. Antonio Costantini - Giudice  
dr. ssa Chiara Civitano - Giudice

nel procedimento recante il n. 778/20 di r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio,  
decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 presentato da  
da

**[REDACTED] nato in Burkina Faso il 2 [REDACTED] 19 [REDACTED]**, rappresentato e difeso dall' Avv.  
Antonietta Riggio, giusta mandato in atti

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA**  
RESISTENTE                      **PROCURATORE**                      **DELLA**  
**REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;**

a scioglimento della riserva e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il ricorrente, cittadino del Burkina Faso, ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale reso dalla Commissione Territoriale di Foggia il 19.11.2019 ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previo annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14 D.Lgs.n. 251/2007 o, in via subordinata, della protezione umanitaria

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio depositando una comparsa di costituzione e risposta insistendo per il rigetto del ricorso e la conferma del decreto impugnato.

Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.

Preliminarmente si rileva che tutti i motivi di illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da un apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Va, altresì, evidenziata l'irrelevanza dell'eventuale audizione diretta dell'istante, in quanto ininfluyente ai fini decisori.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della cd Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con

indirizzo costante (*Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717*).

In ogni caso, nel caso concreto, l'audizione non appare necessaria avuto riguardo alle stesse ragioni della fuga esposte con chiarezza innanzi alla Commissione.

Venendo alla risultanza di causa, il ricorrente ha dichiarato alla Commissione (secondo quanto riassuntivamente riportato nel provvedimento impugnato) di essere cittadino del Burkina Faso, nato e vissuto a Tenkodogo, provincia di Boulgou, regione del Centro est; di essere di etnia mossi e di religione musulmana; di aver studiato undici anni e di aver lavorato come camionista e trasportatore di merce; di avere in vita i genitori, due sorelle e un fratello, mentre un altro fratello era stato ucciso dai terroristi; di essere sposato dal 2013 e di avere un bambino di sei anni; di aver lasciato il Paese a causa della povertà, dopo aver avuto difficoltà a sposare la moglie di religione cristiana; di aver lasciato il Paese il 23.7.2014 e di essere arrivato il giorno dopo a Milano Malpensa; di temere in caso di rimpatrio di essere ucciso dai terroristi, come era accaduto per il fratello.

La Commissione, con giudizio che questo Tribunale condivide, ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente fossero credibili, perché coerenti e verosimili con riferimento alla situazione attuale della provincia di provenienza dell'interessato.

Non vi può essere dubbio sul fatto che la vicenda esposta dal ricorrente non ha fatto emergere alcuno dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato

Per quanto riguarda la ricorrenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, deve osservarsi.

Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) *"la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia"*. Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che *"qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso"* non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Alla luce delle informazioni estrapolate dal portale "Viaggiare Sicuri" della Farnesina (<http://www.viaggiasesicuri.it/fileadmin/docs/pdf/burkina-faso.pdf> o <http://www.viaggiasesicuri.it/country/BFA>), dagli articoli pubblicati già solo nei primi mesi del 2019, dai rapporti annuali stilati da Amnesty International (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/burkina-faso/>), Freedom House (<https://freedomhouse.org/country/burkina-faso/freedom-world/2018>) nonché dai dati raccolti da

ACLEDD(<https://www.acleddata.com/2019/02/12/regional-overview-africa-12-february-2019/>), emerge che nelle aree settentrionali del paese, a confine con Mali e Niger (regioni del Sahel, del Nord e di Boucle du Mouhoun), è presente una situazione di conflittualità interna, che si sta progressivamente espandendo, generando instabilità anche nelle aree del sud e dell'est.

In ragione però del progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, il 31 dicembre 2018 le Autorità del Burkina Faso hanno decretato lo stato di emergenza in diverse province situate nelle Regioni di seguito indicate: Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre-Est, Est, Nord, Sahel. Il 13 luglio 2019 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 12 gennaio 2020.

Le fonti internazionali recenti fanno riferimento ad una grave situazione di insicurezza che dal nord del Paese si sta diffondendo in sostanza nell'intero Burkina Faso (e nelle regioni a confine con Togo e Ghana): si tratta in sostanza di un contesto segnato da una combinazione letale di conflitto armato, cambiamento climatico e altri shock naturali che sta peggiorando una situazione già allarmante di grave insicurezza anche alimentare con alti tassi di malnutrizione. (cfr. <https://unric.org/it/crisi-in-burkina-faso-litalia-sostiene-ulteriormente-le-attivita-del-wfp-di-assistenza-alimentare-e-costruzione-della-resilienza/>)

Ritiene il Tribunale che ricorrano quindi le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C DLvo n. 251/2007

Tale conclusione rendono inutile l'esame delle ulteriori forme di protezione richieste dal ricorrente, in riferimento alle quali deve comunque darsi atto del percorso di integrazione socioeconomica posto in essere dall'interessato (considerate le buste paghe depositate in atti) e la domanda di emersione lavorativa per assistenza a persone anziane prodotta (che conferma ancora una volta la volontà concreta del ricorrente di inserirsi stabilmente nel tessuto socio economico italiano e rimanda ad un rapporto di lavoro comunque in essere a quella data)

Spese compensate, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso e in considerazione che la situazione nella zona di provenienza del ricorrente si è aggravata ulteriormente successivamente alla pronuncia della Commissione.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- dichiara il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett c del Dlvo n. 251/2007;
- spese compensate

Bari, 19.3.2021

Il Presidente rel.  
Antonio Diella